

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. PER L'AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX.

CAPITOLATO D'ONERI

GARA ANAC nr. nr. 7131571

CIG Lotto 1: 7545102F20

CIG Lotto 2: 7545135A5D

Art. n. 1

Oggetto e caratteristiche della fornitura

Le caratteristiche della fornitura sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire con capacità, proprietà e correttezza tutte le prestazioni richieste, attenendosi alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nonché alle particolari indicazioni eventualmente impartite dall'Azienda Ulss.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'integrale e scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti (leggi, prescrizioni, circolari e decreti, regolamenti aziendali, ecc.) in ordine all'attività svolta ed al personale impiegato.

L'organizzazione dell'appalto è a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione di gara.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni contrattuali oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni vigenti o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Ulss.

L'impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda.

Per tutto l'arco temporale di durata del contratto l'Impresa aggiudicataria si impegna a prestare, alle stesse quotazioni economiche e condizioni contrattuali pattuite, le effettive prestazioni che in sede di esecuzione si riveleranno necessarie all'Azienda ULSS per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda stessa e dell'utenza in genere.

Art. n. 2

Aggiudicazione - Stipula - Durata del contratto

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipulazione del contratto avverrà nei termini previsti dalle leggi vigenti

mediante scrittura privata a mezzo di scambio di lettere commerciali. Spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Il contratto avrà la durata di 12 mesi.

L'Impresa aggiudicataria ha tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni ed ai prezzi pattuiti fino a quando l'Ente non avrà provveduto ad una nuova aggiudicazione e ciò comunque per non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto.

L'esecuzione del contratto di appalto potrà essere svolta nelle more per la stipulazione formale del contratto stesso.

Art. n. 3 Cauzione definitiva

Il contraente, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

La cauzione definitiva dovrà essere consegnata entro 15 giorni dalla richiesta e dovrà ritenersi svincolata solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. n. 4 Consegne

La consegna della merce ordinata, dovrà essere effettuata presso i Magazzini dell'ULSS n. 8, all'indirizzo specificato nell'ordine, **entro il termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità per i quali si chiede l'evasione entro 72 ore**. In quest'ultimo caso la richiesta di consegna "URGENTE" sarà ben evidenziata nell'ordinativo di acquisto da parte della Stazione Appaltante.

La merce dovrà essere consegnata franca di ogni spesa, con scaricamento a terra, imballo e trasporto compresi, accompagnata da regolare documento di trasporto con l'esatta indicazione delle quantità e delle qualità consegnate e relativa data di scadenza c/o il Magazzino indicato nell'ordine.

La merce inviata, qualora applicabile, dovrà avere una scadenza (ben evidenziata sulla confezione) non inferiore ai 2/3 del periodo di validità, al momento della consegna.

Saranno rifiutati tutti i prodotti non conformi alle caratteristiche indicate nella presente richiesta d'offerta e non corrispondenti alle ordinazioni effettuate.

La firma per ricevuta al momento della consegna non impegnerà in alcun modo l'U.L.S.S., in quanto la stessa si riserva in merito il diritto di comunicare, per iscritto, le proprie osservazioni e le contestazioni per eventuali vizi occulti accertati all'atto dell'utilizzazione.

Eventuali resi per consegne erroneamente richieste (errore di codice, apparecchiatura dismessa, ecc), saranno interamente a carico della scrivente Amministrazione.

Eventuali resi per consegne erroneamente inviate, saranno interamente a carico della ditta aggiudicataria.

Art. n. 5 Penalità

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità in caso di non conformità ovvero:

- **Consegna di prodotti risultanti difformi da quelli richiesti**
- **Consegna di prodotti con performance difformi da quanto dichiarato in fase di gara**
- **Consegna di prodotti in qualsiasi modo difettosi, non compatibili, di qualità o dalle performance difformi**

Al fine da ridurre al minimo la casistica di malfunzionamenti, si stabilisce che, a seguito di qualsiasi non conformità degli articoli offerti, l'Azienda ne darà immediata comunicazione alla ditta aggiudicataria, con la contestuale richiesta di fornire un prodotto originale e nuovo alle medesime condizioni economiche, da consegnare **entro 2 gg lavorativi a partire della richiesta**. Tale penalità si applica ai prodotti di cui è stata contestata la fornitura, e non per tutti gli ordini successivi. I costi di spedizione (sia per la restituzione del prodotto non conforme, che per l'invio del nuovo prodotto offerto in sostituzione) sono interamente a carico della ditta aggiudicataria. In caso di ritardo nella consegna del prodotto sostitutivo a quello non conforme, sarà dovuta per ogni giorno lavorativo di ritardo, una **penale pari all' 1% del valore dell'ordinativo al netto di IVA, con un minimo di €. 30,00.** Nel caso in cui la contestazione per non conformità riguardi solo una parte dell'ordinativo, la penale sarà calcolata sulla relativa quota parte.

L'impresa aggiudicataria è altresì soggetta all'applicazione di penalità in caso di ritardi nella consegna.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del materiale, rispetto ai termini fissati all'art. n. 4 "Consegne", sarà dovuta una **penale pari all' 1% del valore dell'ordinativo al netto di IVA con un minimo di €. 50,00.** Nel caso in cui la consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla presente fornitura, ovvero, qualora non fossero sufficienti, avvalendosi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. n. 6 **Pagamento del corrispettivo – Cessione dei crediti**

In applicazione del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, l'emissione, la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata in forma esclusivamente elettronica. Le fatture elettroniche prodotte, dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse si dovrà utilizzare il codice univoco Ufficio, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Per l'Azienda ULSS 8 Berica, tale codice è:

- **UF18LR** , per le consegne effettuate presso il Magazzino di Povolara (VI) – Distretto Est dell'Azienda Ulss 8 "Berica"
- **MWGYHM** , per le consegne effettuate presso il Magazzino Economale di Arzignano (VI) – Distretto Ovest dell'Azienda Ulss 8 "Berica"

La ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione della merce effettivamente consegnata.

Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale

dell'Amministrazione Appaltante; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. 231/02. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta aggiudicataria potranno essere totalmente o parzialmente sospesi, previa regolare contestazione per inadempienze nell'esecuzione della fornitura o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che il Fornitore non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC oppure con lettera raccomandata A.R. da parte dell'Ulss, con facoltà per l'Ulss di escutere la garanzia definitiva, salva la risarcibilità del maggior danno.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta (art. 1219 c.c.), inviata a mezzo PEC oppure con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31.mo giorno successivo alla scadenza così determinati: tasso di riferimento di cui all'art. 5 c. 1 del D. L.gs. 231/02 maggiorato di tre punti. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per l'interruzione della fornitura.

Art. n. 7 **Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare i seguenti dati:

1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

Art. n. 8 **Cessione del contratto – Vicende soggettive del contraente**

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto d'appalto, ogni atto contrario è nullo.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto per la propria parte il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art. n. 9 **Risoluzione del contratto - Recesso**

La Stazione Appaltante in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, potrà, anche senza la preventiva applicazione delle penali, assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in applicazione degli artt. 1453 e ss. del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a seguito di due contestazioni per inadempimento.

Il contratto si intenderà inoltre risolto di diritto, in base a quanto previsto dall'art. 1456 del c.c. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi mediante raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi :

- in caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara;
- in caso di perdita dei requisiti di ordine generale;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse (ad es. qualora venissero ad essere variati gli attuali indirizzi amministrativi-sanitari ed aziendali, sulla cui base sono state previste le prestazioni oggetto dell'appalto), avvalendosi della facoltà attribuita al committente dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni;
- in caso di frode, grave irregolarità nell'esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- in caso l'applicazione delle penalità per inadempienze accertate in corso di esecuzione del contratto superassero il 10% del valore complessivo dell'appalto;
- in caso di aggiudicazione di gara a livello regionale o di attivazione di Convenzione Consip a livello nazionale, per forniture analoghe a quelle della presente procedura;
- negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dal Codice degli Appalti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui alla vigente normativa antimafia. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La risoluzione del contratto non si intende riferita alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare il contratto o la parte rimanente di questo a terzi o di ripetere la gara, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

L'Azienda Ulss potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

L'Azienda Ulss si riserva, infine, il diritto, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del prestatore, di sospendere, totalmente o parzialmente, la fornitura allorquando venissero ad essere variati gli attuali indirizzi amministrativi-sanitari ed aziendali, sulla cui base sono state previste le prestazioni amministrative oggetto dell'appalto.

Art. n. 10
Controlli e verifica di conformità'

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che la fornitura sia svolta nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti.

I controlli saranno effettuati con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto delle condizioni contrattuali, e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione appaltante e del Direttore dell'esecuzione.

Art. n. 11
Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 4 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. n. 12
Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda U.L.SS..

Art. n. 13
Foro esclusivo

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria - l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda U.L.SS. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 14
Norme e condizioni finali

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D. Lgs. 50/2016.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.